

			
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord	Comandi Provinciali Guardia di Finanza – Napoli e Caserta	Direzione Generale Lavori Pubblici presso la Giunta Regionale della Campania	Direzioni Provinciali Agenzia delle Entrate DP1 DP 2 Napoli e Caserta

**PROTOCOLLO INVESTIGATIVO
AI FINI DEL CONTRASTO ALL'INDEBITA FRUIZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DALLA NORMATIVA
EMERGENZIALE IN MATERIA EDILIZIA**

TRA

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

E

La Direzione Generale Lavori Pubblici presso la Giunta Regionale della Campania

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Napoli 1

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Napoli 2

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Caserta

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta

di seguito indicate congiuntamente quali "Parti",

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-*bis*, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, inerente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

VISTO il D.L. 34/2020, convertito in L. 117/2020 n. 77 con modifiche, che ha introdotto misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

VISTA la L. n. 234/2021, che ha disposto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'abrogato D.L. 157/2021, che ha introdotto misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, ivi compresi i bonus edilizi;

VISTA la L. 25/2022, che ha disposto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'abrogato D.L. 13/2022, che ha introdotto misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente “*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il “Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate, Ente a cui è affidato il controllo dei flussi delle comunicazioni dei crediti d'imposta sulla piattaforma "Entratel", nell'interesse della corretta erogazione degli stessi, va considerata parte offesa nel reato di truffa per l'indebita percezione di erogazioni pubbliche;

CONSIDERATO che nel corso di attività delegata da questa Procura della Repubblica, si è avuto modo di rilevare che taluni crediti derivanti dalle ristrutturazioni edilizie negoziati sulla piattaforma di cessione gestita dall'Agenzia delle Entrate, erano in realtà riconducibili a persone fisiche prive di partita Iva ovvero che esercitavano attività di impresa di differente natura rispetto al settore delle costruzioni e ristrutturazioni edilizie, risultando tra l'altro caratterizzati da una sostanziale assenza di reali dimensioni e capacità imprenditoriali, prive di struttura organizzativa e sprovviste di capacità economico-finanziaria, di sovente accompagnata dalla mancata emissione di documenti fiscali relativi alle prestazioni edili, tale da assimilarne i tratti alle tipiche società cd "cartiere",

TENUTO CONTO che, in ulteriori attività di indagine, si è appreso che nei moduli di cessione del credito, sarebbero stati indicati dati mendaci o di pura fantasia, nondimeno per le particelle catastali degli immobili oggetto delle fittizie opere di intervento edilizio, ovvero dati identificativi di persone fisiche in qualità di cedenti di crediti derivanti da bonus edilizi in realtà del tutto ignari della circostanza e che non avrebbero ricevuto alcuna prestazione della specie;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate vigila sul corretto adempimento degli obblighi inerenti alle comunicazioni dei crediti d'imposta sulla piattaforma "Entratel" e nei casi che presentino alti profili di rischio ha il potere di sospenderne gli effetti fino ad un massimo di trenta giorni;

CONSIDERATO che la Guardia di Finanza svolge, d'iniziativa e/o su delega dell'A.G., attività di polizia economico-finanziaria, orientata al contrasto delle frodi aventi ad oggetto, tra gli altri, anche l'illecita movimentazione dei crediti de quibus;

CONSIDERATO che le funzioni esercitate dal Genio Civile consistono nel controllare preventivamente, sotto il profilo documentale e in ordine agli aspetti di natura tecnico-strutturale, le opere di trasformazione proposte dai richiedenti;

RILEVATO che in data 04.05.2022 è stato stilato protocollo d'intesa fra la Procura della Repubblica di Napoli Nord, l'Agenzia delle Entrate di Napoli e Caserta e i Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Caserta per il potenziamento al contrasto ai reati di natura economico — finanziaria previsti dal Dlgo n. 74/2000;

CONSIDERATO che la Procura della Repubblica ha interesse ad estendere tale modulo collaborativo e così a pervenire ad un pieno accertamento dei reati derivanti da indebita percezione dei bonus edilizi agevolativi, grazie al potenziamento dello scambio informativo fra gli Enti suindicati;

TENUTO CONTO dell'attività di elaborazione e confronto tra le parti sottoscrittrici del presente protocollo;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione nei sotto indicati termini, con la definizione del seguente Protocollo d'intesa.

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. La premessa costituisce parte integrante del presente protocollo.
2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord (da ora in poi, Procura), le Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate Napoli 1, 2 e Caserta, i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Caserta e gli Uffici del Genio Civile di Napoli e Caserta, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente Protocollo promuovono il potenziamento e l'affinamento della collaborazione investigativa a fini giudiziari, attraverso lo sviluppo delle attività di analisi e ricerca dei comportamenti fraudolenti commessi a danno dell'Agenzia delle Entrate mediante la certificazione di crediti d'imposta derivanti da "ecobonus" e da locazioni immobiliari di natura illecita.

ARTICOLO 2

Modalità esecutive della collaborazione con riferimento alle attività in capo all 'Agenzia delle Entrate

1. Le Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate procedono ad un preliminare "screening" nei confronti dei soggetti richiedenti cessioni di credito riconducibili al settore dei *bonus* edilizi e delle locazioni immobiliari, al fine di rilevare specifici "alert" di rischio quali:
 - a) cessioni di crediti eseguite a beneficio di soggetti privi di partita IVA, ovvero attivi in settori di impresa incompatibili con i *bonus* edilizi;
 - b) assenza di fatture emesse da parte dei primi cessionari di crediti nei confronti dei relativi primi cedenti;
 - c) cessioni di crediti per importi elevati ed a cifra tonda, i cui primi cessionari si identifichino con soggetti giuridici sorti in concomitanza con l'emanazione del D.L. 34/2020, convertito in L. 17.7.2020 n. 77 con modifiche, ovvero caratterizzati dai tratti tipici delle società "cartiere";
 - d) primi cessionari che presentino negoziazioni, anche pregresse, con soggetti già destinatari di segnalazione e o di inibizione all'utilizzo della piattaforma per la movimentazione dei crediti;
 - e) quant'altro ritenuto, sulla scorta di autonome valutazioni, meritevole di approfondimento.
2. L' Agenzia delle Entrate trasmette alla Guardia di Finanza competente per territorio le posizioni ritenute a rischio, in base all'analisi di cui al comma che precede.

ARTICOLO 3

Modalità esecutive della collaborazione con riferimento alle ulteriori attività in capo all 'Agenzia delle Entrate

1. L' Agenzia delle Entrate trasmette alla Guardia di Finanza competente per territorio i moduli di cessione del credito derivanti dai *bonus* edilizi e da canoni di locazione immobiliare, caricati attraverso il portale "Entratel" sulla piattaforma di cessione del credito, connessi alle posizioni ritenute a rischio ai sensi del precedente articolo del presente protocollo d'intesa.
2. I moduli di cessione di cui al primo comma sono tuttavia trasmessi, a richiesta della Guardia di Finanza e della Procura, anche per le posizioni ritenute non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 4

Modalità esecutive della collaborazione con riferimento alle attività in capo al Genio Civile

1. Gli Uffici del Genio Civile di Napoli e Caserta trasmettono alla Guardia di Finanza competente per territorio i dati identificativi degli immobili e dei richiedenti relativi alle pratiche oggetto delle proprie valutazioni per gli accertamenti tecnici di rito, per le quali sia stato espresso un parere negativo. Con riferimento a tali ipotesi, le comunicazioni saranno suddivise per Comune e per tipologia d'interventi,

differenziando i casi di adeguamento, miglioramento, nuova costruzione o intervento locale. La comunicazione riguarderà i casi *in itinere* e, solo su richiesta, quelli già definiti.

2. In relazione ai provvedimenti già rilasciati, si effettuerà la verifica della consegna della documentazione relativa all'ultimazione lavori, al collaudo e eventualmente alla conformità, qualora siano stati oggetto di variante al progetto iniziale.
3. La Regione Campania si impegna a collaborare con il proprio personale inquadrato nelle UU.OO.DD. del Genio Civile di Napoli e Caserta al fine dell'effettuazione di sopralluoghi congiunti sui cantieri che saranno segnalati con attivazione delle procedure di controllo previste per la progettazione ed esecuzione dei lavori ex lege 09/83 e ai sensi del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.
4. La Guardia di Finanza, all'atto della ricezione di quanto comunicato dagli Uffici del Genio Civile, provvede al riscontro dell'eventuale censimento dei richiedenti sulla piattaforma di cessione dei crediti, al fine di verificare la presenza di negoziazioni di crediti derivanti da lavori di ristrutturazione in realtà privi dei requisiti di fattibilità tecnica certificati dal Genio Civile, necessari per l'accesso all'agevolazione *de qua*.

ARTICOLO 5

Modalità esecutive della collaborazione con riferimento alle attività in capo alla Guardia di Finanza

1. La Guardia di Finanza recepisce i dati autonomamente trasmessi ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 e procede alle ulteriori verifiche di competenza, mediante interrogazioni alle proprie banche dati, in via complementare rispetto agli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti dei soggetti di cui alle informazioni trasmesse dagli Enti sopra riportati, per poi procedere alle comunicazioni di rito alla Procura della Repubblica, ovvero alle altre A.G. competenti, delle posizioni per le quali vi sia un "*fumus*" di reato, opportunamente integrate dagli approfondimenti eseguiti.

ARTICOLO 6

Ulteriori profili della collaborazione

1. La Procura, ricevuta la notizia di reato, può richiedere ulteriori accertamenti ai Reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio.
2. La Procura può, inoltre, chiedere alle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate di Napoli 1, 2 e Caserta, di avanzare istanza all'Agenzia delle Entrate di Roma - sede centrale affinché quest'ultima disponga, anche ai sensi dell'art. 122 *bis* del D.L. 34/2020, convertito in L.17.7.2020 n. 77 con modifiche, la sospensione dell'attività di negoziazione di crediti di imposta derivanti da bonus edilizi e di locazione nei confronti dei soggetti per i quali emergano gravi indizi di violazione.

ARTICOLO 7

Referenti del Protocollo di intesa

1. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord (e/o un magistrato dallo stesso delegato), i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Caserta, i Direttori delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate di Napoli 1, 2 e Caserta, il Direttore Generale dell'Ufficio Lavori Pubblici presso la Giunta della Regione Campania (o soggetti dagli stessi delegati).

ARTICOLO 8

Obbligo di segreto e di riservatezza e di protezione dei dati personali

1. Sono adottate tutte le iniziative volte a garantire il segreto istruttorio, interno ed esterno, nonché la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti ed il segreto di indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

2. Le Parti adottano modalità adeguate a garantire e dimostrare la conformità dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo rispetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 51/2018, del D.P.R. 15/2018 e del D.Lgs. 101/2018. Con riferimento ai dati personali acquisiti e trattati, le Parti operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità istituzionali, potendo comunicarli a terze parti laddove previsto dalla legge.
3. L'interscambio informativo previsto dal presente accordo è improntato al rispetto dei principi sanciti dalla predetta normativa, con particolare riguardo a quelli di necessità, correttezza e proporzionalità ed è svolto mediante modalità di trasmissione idonee ad assicurare la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 9

Vigilanza sulla concreta operatività del Protocollo

1. La vigilanza sulla concreta operatività del Protocollo è affidata rispettivamente al Procuratore della Repubblica, ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Caserta, ai Direttori delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 e 2 e Caserta, al Direttore del Genio Civile di Napoli e Caserta, i quali segnalano reciprocamente eventuali problemi relativi all'esecuzione dell'accordo e concertano le opportune soluzioni.
2. Viene istituito un "*tavolo di monitoraggio*", composto da un rappresentante della Procura, nonché da un rappresentante per ognuna delle altre Parti, che saranno individuati con separata comunicazione. Detto tavolo curerà la predisposizione di un documento tecnico, funzionale alla concreta operatività del Protocollo e si riunirà tendenzialmente con cadenza semestrale, per rilevare eventuali criticità e proporre miglioramenti alle disposizioni del presente documento.

ARTICOLO 10

Regime del flusso delle comunicazioni

1. Per le comunicazioni inerenti all'attuazione del presente protocollo investigativo, le Parti - ove non diversamente previsto - si servono, preferibilmente, di sistemi telematici per le comunicazioni formali utilizzando le seguenti caselle di posta elettronica dedicate:
 - a) Procura della Repubblica: **procuratore.procura.napolinord@giustiziacert.it**;
 - b) Agenzia delle Entrate di Napoli I: **dp.1napoli@pce.agenziaentrate.it**;
 - c) Agenzia delle Entrate di Napoli II: **dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it**;
 - d) Agenzia delle Entrate di Caserta: **dp.caserta@pce.agenziaentrate.it**;
 - e) Guardia di Finanza di Napoli: **NA0560000p@pec.gdf.it**;
 - f) Guardia di Finanza di Caserta: **ce0500000p@pec.gdf.it**;
 - g) Direzione Generale Lavori Pubblici presso la Giunta Regionale della Campania: **capo.gab@pec.regione.campania.it**
2. Le Parti riservano di comunicarsi, reciprocamente, i nominativi dei referenti del presente Protocollo, entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione. I referenti del protocollo possono anche avanzare proposte migliorative dello stesso.

ARTICOLO 11

Efficacia, integrazioni e modifiche dell'accordo

1. Il presente protocollo:
 - a. ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione delle Parti;

- b. può essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle Parti e adesione delle altre entro sessanta giorni prima della scadenza;
- c. può essere integrato o modificato di comune accordo anche prima della scadenza con apposito addendum sottoscritto dalle Parti.

Aversa, 26 luglio 2022.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CASERTA

IL COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI II

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI I

IL DIRETTORE GENERALE
LAVORI PUBBLICI REGIONE CAMPANIA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Firme digitali

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta	
Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli	
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta	
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli II	
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli I	
Il Direttore Generale Lavori Pubblici Regione Campania	
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord	